



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE



SERVIZIO TUTELA

Palermo, **10 APR 2008**

RISPOSTA A

DEL

Prot. n. 618 / SER.TUT.

CIRCOLARE n. 4/2008

OGGETTO: L.R. 1 febbraio 2006, n.3. "legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia"- Chiarimenti in ordine al gruppo sanguigno.

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA

Per il tramite degli

ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
LORO SEDI

E,p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ASSESSORE REGIONALE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE
SUA SEDE

Con la Legge Regionale 1 febbraio 2006 n.3 è stata disciplinata la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Sicilia.

All'art. 2 titolato "Raccolta e autorizzazione", la legge subordina la raccolta dei funghi epigei spontanei al possesso del tesserino nominativo regionale.

Con direttiva dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste del 14 giugno 2007, pubblicata su G.U.R.S. n.28 del 22 giugno 2007 parte I è stato individuato il modello del tesserino, regionale per la raccolta.

Tra le voci contenute nel tesserino si evidenzia quella relativa al gruppo sanguigno.

Poiché la sopraccitata voce è stata motivo di continue contestazioni da parte dei cittadini, che hanno rifiutato di evidenziarlo adducendo che trattasi di dato sensibile, al fine di potere operare nella certezza del diritto, il Servizio Tutela del Dipartimento Foreste ha richiesto parere in merito all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana.

Con nota POS II Prot. n. 5301/ 63.11.2008 del 18 marzo 2008, avente per oggetto: - **Diritto Civile – Tutela dei dati personali – Tesserino per raccolta funghi – Indicazione gruppo ematico**; - il sopraccitato Ufficio si è espresso chiarendo che seppure il gruppo sanguigno non è *strictu sensu* un dato rientrante fra quelli classificabili sensibili, ai sensi dell'art. 4, lett. D) D.Lgs. n. 196/2003 in quanto, come affermato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, “ *esso non è idoneo a rivelare lo stato di salute né l'origine razziale o etnica*”,¹ è pur vero che il medesimo, attenendo alle caratteristiche genetiche dell'individuo, rientra nella più ampia categoria dei dati genetici e cioè di dati che, nel quadro della più ampia categoria dei “dati sanitari” possono essere trattati solo determinate condizioni.²

Considerato che la tutela della salute non rientra – in generale- tra le competenze di questo Assessorato, cioè tra le “*funzioni istituzionali*”, per l'esercizio delle quali il legislatore, consente il trattamento dei dati personali, si conclude quindi con la determinazione di non richiedere il dato relativo al gruppo sanguigno.

All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che legge la presente per conoscenza, si invia copia del suddetto parere.

Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, invece, porteranno a conoscenza dei comuni ricadenti nelle proprie giurisdizioni il contenuto della presente.



IL DIRIGENTE GENERALE

Dot. Agr. Michele Salvatore LONZI)

F.to

¹ Commissione , 19.07.2004, n.15

² V. art. 90, D.L.gs. n. 196/2003